



Associazione
Guide e Scouts
Cattolici Italiani

Sede Nazionale
Piazza Pasquale Paoli, 18 - 00186 Roma
tel. +39 06 681661
www.agesci.it
infoscout@agesci.it

Regolamento

Fondo Gruppi che operano in Zone disagiate

Il Comitato nazionale, nel corso della riunione svolta a Cagliari il 25/06/2022,

visti:

- la Mozione 6/2000 approvata nel Consiglio generale 2000, che istituiva un fondo straordinario denominato "sostegno allo scautismo di frontiera", accantonando una somma annuale di lire 20.000.000, affidando l'individuazione dei progetti ai Comitati regionali e al Consiglio nazionale una valutazione globale dei sugli interventi realizzati;
- la Raccomandazione 5/2001, approvata nel Consiglio generale 2001, che impegna il Comitato centrale (nazionale, ndr) e le strutture regionali e zionali ad una più concreta sensibilità e presenza nei confronti dei ragazzi e dei capi impegnati nel territorio, affinché sia chiara ed evidente la testimonianza di tutta l'Associazione;
- lo stanziamento annuale a bilancio, nella specifica voce, pari a € 20.000,00 (euro ventimila/00) dal 2013;
- l'evoluzione dell'utilizzo dello strumento agevolativo nel corso dell'ultimo decennio, segnando un trend in crescita delle domande pervenute a fronte delle somme disponibili non esaustive delle domande stesse;
- l'eterogenità dei beneficiari ad agevolazione, non sempre in linea con lo spirito di accesso al fondo stesso;

considerato che:

- il Comitato nazionale ha ritenuto opportuno provvedere ad aggiornare il Regolamento di accesso e di utilizzo del Fondo, a partire dall'attuazione della Mozione e della Raccomandazione suddetti, al fine di chiarire gli elementi normativi a supporto delle somme concesse;



- 2.3 Sono escluse le spese relative al noleggio di qualsiasi bene/attrezzatura, compresi i beni mobili, e quelle relative all'acquisto delle uniformi. Sono escluse le spese relative all'acquisto di beni/attrezzature usate.

Articolo 3 - Natura e importo dell'agevolazione

- 3.1 L'agevolazione è concessa ed erogata a fondo perduto.
- 3.2 L'importo dell'agevolazione concessa ed erogata, potrà essere di natura:
- assoluta, pari al 100% del prezzo del singolo bene se ritenuto ammissibile, nel rispetto del precedente articolo 2;
 - relativa, pari almeno al 50% del prezzo del singolo bene, se ritenuto ammissibile e/o compatibile con la natura/destinazione del bene presentato.

Tali importi saranno decisi dal Comitato in sessione dei lavori dedicata e non potranno essere oggetto di rivalutazione se approvati.

- 3.3 Resta fermo comunque il criterio dell'assegnazione delle agevolazioni compatibilmente con le somme presenti al momento della domanda.
- 3.4 Il totale dell'agevolazione concessa ed erogata per singola domanda non potrà comunque superare la soglia massima di € 3.000,00 (euro tremila/00), così da garantire al maggior numero di Gruppi richiedenti il sostegno allo scoutismo.

Articolo 4 - Domande di ammissione, istruttoria, concessione

- 4.1 Le singole richieste di ammissione vanno presentate al Comitato nazionale, previo parere favorevole dei Comitati regionali. La modulistica è presente sul sito AGESCI all'indirizzo: https://www.agesci.it/?wpfb_dl=54515
- 4.2 Le domande dovranno pervenire all'indirizzo mail ufficioinorganizzazione@agesci.it



- 4.3 L'ufficio di Segreteria nazionale preposto effettuerà l'istruttoria utile della documentazione pervenuta, necessaria al passaggio successivo in Comitato nazionale.
- 4.4 Il Comitato nazionale analizzerà le singole richieste e delibererà circa l'utilizzo del fondo, nel rispetto dei criteri indicati al precedente articolo 3, e terrà informato il Consiglio nazionale.

Articolo 5 - Modalità di erogazione

- 5.1 Il contributo concesso verrà erogato in "buoni acquisto" da spendere obbligatoriamente presso le Cooperative/Rivendite Ufficiali Scout, appartenenti al Gruppo Paritetico, o in fondi per formazione.

Articolo 6 - Obblighi del beneficiario

- 6.1 Entro l'anno successivo al ricevimento del contributo, il Gruppo dovrà relazionare al Comitato regionale sulle modalità di spesa.
- 6.2 E' fatto espresso divieto al Gruppo beneficiario di vendere i beni/attrezzature entro i 24 mesi dal ricevimento del contributo.

Articolo 7 - Esclusione

- 7.1 Le domande saranno ritenute inammissibili qualora il Gruppo richiedente abbia già ricevuto un contributo negli ultimi 24 mesi.

Articolo 8 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal 1 ottobre 2022.

